

MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO E ALTRE DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE

FORFAIT E LAVORO DIPENDENTE

Requisiti di accesso: spese per lavoro dipendente

Il limite: è fissato in 20.000 euro lordi sostenuti nell'anno precedente.

Il lavoro: le spese si riferiscono al lavoro dipendente e a quello accessorio ma considerano anche quello relativo ai collaboratori borsisti, ai contratti a progetto ed anche le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione.

Causa ostativa: Redditi di lavoro dipendente percepiti

Il limite: è fissato in 30.000 euro lordi percepiti.

I redditi: i redditi a cui riferirsi sono quelli di lavoro dipendente e di pensione.

REGIMI A CONFRONTO

2018	2019	2020
Ricavi e compensi da 25 mila a 50 mila € in base all'attività esercitata	Ricavi e compensi fino a 65 mila € nel periodo precedente	Ricavi e compensi fino a 65 mila € nel periodo precedente
Spese di lavoro dipendente e assimilato max 5 mila € anno precedente	Nessun limite	Spese di lavoro dipendente (vedi slides successiva) max 20 mila € lordi
Beni strumentali max 20 mila € al lordo ammortamenti nel periodo precedente	Nessun limite	Nessun limite
		Percezione nel periodo precedente di 30 max mila € di reddito di lavoro dipendente o pensione

REQUISITI DI ACCESSO

(da verificare rispetto all'anno precedente e, per chi inizia, sui dati presunti)	
RICAVI/Compensi: percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti	Fino a 65.000,00 euro (senza alcuna differenziazione secondo il codice ATECO dell'attività esercitata)
LAVORO DIPENDENTE: spese per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (compresi gli utili da partecipazione agli associati)	Ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi
BENI STRUMENTALI: costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio	Nessun limite

CAUSE DI ESCLUSIONE

(da verificare rispetto all'anno in corso salvo diversa specificazione)

Regimi speciali IVA – *fuoriuscita immediata*

Soggetti non residenti – *fuoriuscita immediata*

Cessioni di fabbricati o mezzi di trasporto nuovi – *fuoriuscita immediata*

Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in essere rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta – *fuoriuscita da anno successivo*

Contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- ✓ partecipazione a imprese familiari o soggetti trasparenti ex artt. 5 o 117 TUIR – *fuoriuscita immediata*;
- ✓ controllo diretto o indiretto di srl che esercitano direttamente o indirettamente stessa attività – *fuoriuscita da anno successivo*.

Possesso nell'anno precedente di redditi di lavoro dipendente o assimilati per importo superiore a 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato – *fuoriuscita immediata*.

ALTRE NOVITÀ

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- ✓ **Esonero:** i forfettari sono esonerati dall'obbligo di FE.
- ✓ **Regime premiale:** per chi emette solo fatture elettroniche il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
- ✓ **Corrispettivi telematici:** i forfettari sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

SPETTANZA DI BENEFICI PARAMETRATA A REQUISITI REDDITUALI

- ✓ **Deduzioni e simili:** per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

ART. 51 CO. 4 LETT. A TUIR

“a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l’anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l’anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall’anno 2021”.

LE NUOVE MISURE

Valori di emissioni CO2	Quota tassata
non superiori a 60 grammi per chilometro	25%
superiori a 60 grammi per chilometro ma non a 160	30%
superiori a 160 grammi per chilometro ma non a 190	Nel 2020: 40%
	Dal: 2021: 50%
superiori a 190 grammi per chilometro	Nel 2020: 50%
	Dal: 2021: 60%

ENTRATA IN VIGORE

633. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Per i **contratti stipulati entro il 30.6.2020** la disciplina applicabile non cambia rispetto a quanto previsto fino al 31.12.2019.

ART. 51 CO. 2 LETT. C TUIR


“c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29”.

LE NUOVE MISURE

2019	2020
Ticket restaurant cartacei € 5,29	Ticket restaurant cartacei € 4
Ticket restaurant elettronici € 7	Ticket restaurant elettronici € 8

Rimane invece a 5,29 euro la soglia giornaliera per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI



RIDETERMINAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

TERRENI

11%

~~10%~~

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

11%

~~10%~~

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

11%

11%

TASSAZIONE PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

Viene aumentata al 26% (in luogo del 20%) l'imposta sostitutiva applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni (ex L. 266/2005).

PARAMETRAZIONE A REDDITO

Dal 1.1.2020 le **detrazioni IRPEF previste dall'art. 15 del TUIR** spettano:

- ✓ per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- ✓ per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Sono **escluse le detrazioni** di cui all'art. 15 del TUIR **relative ai seguenti oneri**:

- ✓ interessi passivi su prestiti e mutui agrari;
- ✓ interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale;
- ✓ interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale;
- ✓ spese sanitarie.

DETRAZIONI MODIFICATE O NUOVE

Aumento dell'importo massimo di spese veterinarie detraibili

Sale da 387,34 euro a 500 euro (sempre per la sola parte che eccede 129,11 euro).

Decorrenza: **2020**

Nuova detrazione per spese di iscrizione di minori a scuole di musica

Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di minori di **età compresa tra 5 e 18 anni** a conservatori di musica; istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute ai sensi della L. 508/99; scuole di musica iscritte nei registri regionali; cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Importo di spese **massimo di 1.000 euro**.

Limitata ai contribuenti con **reddito complessivo non superiore a 36.000 euro**.

Decorrenza: **2021**

TRACCIABILITÀ SPESA

Dal 1.1.2020 al fine di beneficiare di **detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative**, il pagamento deve avvenire mediante:

- ✓ bonifico bancario o postale;
- ✓ ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Le **uniche detrazioni escluse dall'obbligo** di tracciabilità sono:

- ✓ alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- ✓ alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

DETRAZIONI PER INTERVENTI EDILIZI

PROROGHE

Sono prorogate le detrazioni:

- ✓ per la riqualificazione energetica degli edifici (IRPEF/IRES) nella misura del 50% o 65% in relazione ai diversi interventi;
- ✓ per gli interventi di recupero edilizio (IRPEF) nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare;
- ✓ per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (IRPEF) nella misura del 50% delle spese sostenute dai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

NOVITÀ

- ✓ nuova detrazione specifica per interventi di rifacimento della facciata di edifici urbani (c.d. “bonus facciate”);
- ✓ abrogazione della cessione della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio da cui si consegue un risparmio energetico;
- ✓ restrizioni alla disciplina del c.d. “sconto sul corrispettivo”.

BONUS FACCIATE

INTERVENTI AGEVOLATI

Interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi (anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2.4.68 n. 1444.

Se non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna ed eventualmente riguardano anche interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, **allora** gli interventi devono soddisfare specifici requisiti richiamati dal co. 220 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Se gli interventi rientrano nell'ambito oggettivo del “bonus facciate”, ma sono eseguiti su **immobili** che **non** risultano **ubicati nelle predette zone A o B**, restano applicabili, a seconda dei casi, le detrazioni per interventi di recupero edilizio previste dall'art. 16-*bis* del TUIR o di riqualificazione energetica previste dall'art. 14 del DL 63/2013.

BONUS FACCIATE

SPESE PER CUI SPETTA LA DETRAZIONE

Quelle sostenute per gli interventi agevolati nel corso del 2020.

Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni attuative di cui al DM 18.2.98 n. 41.

NATURA DELLA DETRAZIONE

La detrazione dovrebbe valere sia ai fini IRPEF che ai fini IRES.

ENTITÀ DELLA DETRAZIONE E AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE

Il vantaggio di beneficiare del “bonus facciate” è che la misura della **detrazione** è elevata al **90%** e **non risultano previsti tetti massimi di spesa** ammessi ai fini del calcolo della detrazione spettante, mentre nulla cambia dal punto di vista del recupero finanziario della detrazione, atteso che anche il “bonus facciate” deve essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di sostenimento delle spese e ai nove successivi.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO

Il co. 3-ter dell'art. 10 del DL 34/2019 aveva introdotto, a decorrere dal 30.6.2019, la possibilità di cedere ai fornitori la detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione di **interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico**, di cui all'**art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR**.

Questa possibilità viene **abrogata** a decorrere dall'1.1.2020.

La norma è dunque rimasta in vigore solo dal 30.6.2019 al 31.12.2019.

SCONTO SUL CORRISPETTIVO

INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO

I co. 1, 2, E 3 dell'art. 10 del DL 34/2019 avevano introdotto, a decorrere dall'1.5.2019, la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori, al posto delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e per gli interventi di riqualificazione antisismica di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus").

A decorrere dall'1.1.2020 questa possibilità:

- ✓ relativamente agli interventi di **riqualificazione antisismica** ex art. 16 del DL 63/2013, viene **abrogata**;
- ✓ relativamente agli interventi di **riqualificazione energetica** ex art. 14 del DL 63/2013, viene **circoscritta** ai soli "interventi di ristrutturazione importante di primo livello" (di cui al DM 26.6.2015), eseguiti su parti comuni di edifici condominiali con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro.